Inarcassa:

La previdenza dei liberi professionisti

RISCATTO E RICONGIUNZIONE: LE NOVITA' 2026

Silvia A.V. Fagioli
Delegata Inarcassa per gli Ingegneri della Provincia di Milano

RISCATTO NOVITÀ DAL 2026

Regolamento riscatto e ricongiunzione di Inarcassa dal 1/1/2026

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni (approvato dai Ministeri vigilanti e pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2025)

Il **RISCATTO** diventa:

- più vantaggioso
- più flessibile
- più semplice da utilizzare

PRINCIPALI NOVITÀ

- ✓ **Giovani under 35 in regime agevolato** (art. 4.4 del RGP)
 rateizzazione senza interessi se permane l'iscrizione o con cancellazione inferiore ad 1 anno.

N.B. qualora il professionista sia cancellato da Inarcassa, per un periodo continuativo superiore all'anno, decadrà dal beneficio.
In tal caso il professionista dovrà provvedere al pagamento degli interessi sulla rateazione a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell'immediato rimborso del credito residuo

PRINCIPALI NOVITÀ (segue)

✓ **Rateizzazione fino a 10 anni (**raddoppio della durata)

→ rate mensili o semestrali

→ pagamento con SDD, PagoPA o F24

✓ **Eliminazione limite dei 5 anni per il riscatto degli anni in deroga**

Possibilità di riscattare anche gli anni in deroga fino ad almeno centottanta giorni prima della data di presentazione della domanda di pensione.

(Fino a dicembre 2025 l'anno in deroga doveva essere riscattato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo)

PRINCIPALI NOVITÀ (segue)

- ✓ **Nuovo criterio di calcolo (contributivo):** si prende come riferimento il reddito del **secondo anno precedente** la domanda

- ✓ In caso di domanda nei primi due anni di iscrizione l'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, all'ammontare del contributo minimo soggettivo ordinario dell'anno della domanda

Ricongiunzione Gestione Separata INPS

(Circolare INPS n. 15/2026)

Perché è una novità

La Gestione Separata INPS (istituita nel 1996) era esclusa dall'applicazione della L. 45/1990

Evoluzione interpretativa:

→ giurisprudenza (dal 2019)

→ nota Ministero del Lavoro n. 12689/2025

→ **Circolare INPS n. 15/2026**

Inclusione della Gestione Separata nell'ambito della ricongiunzione

Entrata in vigore

Disposizioni operative dal **9 febbraio 2026**

Tali disposizioni si applicano:

→ alle nuove domande

→ ai ricorsi

→ alle pratiche pendenti non definite

Previste possibili ulteriori indicazioni operative INPS

Fase di transizione – cosa succede alle domande

Domande presentate dopo il 9 febbraio 2026
→ si applicano subito le nuove regole

Domande già presentate ma non ancora definite
→ vengono aggiornate includendo la Gestione Separata

Domande già concluse
→ non si modificano
→ per includere la GS serve una nuova domanda
(iter autonomo – art. 4 L. 45/1990)

???possibile problema dei 10 anni per presentazione di un'ulteriore domanda???

Ricongiunzione dalla GS INPS verso Inarcassa: Applicazione della L. 45/1990

Per Inarcassa

Periodi fino al 31.12.2012:→ riserva matematica (onerosa)

Periodi dal 1.1.2013 → metodo contributivo (non oneroso)

Possibile opzione contributiva anche per la ricongiunzione di periodi lavorativi fino al 31 dicembre 2012. se ≥ 15 anni di iscrizione

Ricongiunzione da GS INPS verso INARCASSA - Metodo contributivo gratuito (post 2012)

Domanda ricongiunzione: 2026
Anni da ricongiungere: 5 **(Ar)**
Periodo ricongiunto: 2016-2020
Reddito riferimento periodo ricongiunto: 30.000€
Reddito anno prec. domanda: 50.000€ **(R)**

MC = Montante contributivo individuale

Contributi versati: 36.000€ (a)

- Aliquota contributiva GS: **24%** (1)
- Reddito riferimento: 30.000€
- Anni da ricongiungere: 5

Interessi 4,5% 13.000€ (b)

Montante (accreditato a previdenza) 49.000€ (a+b)

Onere carico del professionista zero

(1)Aliquota riferita a soggetti iscritti a GS INPS e assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

Effetti previdenziali

Ricongiunzione retributiva

→ accredito con pagamento o accettazione

Ricongiunzione contributiva

→ accredito al trasferimento dei contributi

I periodi incidono su:

- diritto alla pensione
- misura della pensione
- In base alla collocazione temporale

Ricongiunzione verso Gestione Separata INPS

Valutazione solo con metodo contributivo
Deve riguardare tutti i periodi
Esclusi periodi già pensionati
Non ammessa per attività iniziata prima del 1996

Ricongiunzione da INARCASSA verso GS INPS

Domanda ricongiunzione: 2026
Anni da ricongiungere: 5 **(Ar)**
Periodo ricongiunto: 2016-2020
Reddito riferimento periodo ricongiunto: 30.000€
Reddito anno prec. domanda: 50.000€ **(R)**
Onere Ricongiunzione (OR) = OL – MC, dove:
OL = Onere lordo (accreditato a previdenza) = Aliquota (33%) x R x Ar =
33% x 50.000 x 5 = **82.500€ (a)**

MC = Montante contributivo individuale

Contributi versati: 22.000€

- Aliquota contributiva Inarcassa:**14,5%**
- Reddito riferimento: 30.000€
- Anni da ricongiungere: 5

Interessi 4,5% 8.000€

30.000€ (b)

Onere carico del professionista 52.500€ (a-b)

Criticità e punti di attenzione

- Provvedimenti precedenti non completi
- Seconda domanda
- limite dei 10 anni
- Esclusione pensionati
- solo prestazione supplementare GS
- Incertezza operativa INPS

E chi è già andato in pensione e ha contributi in GS INPS?

Articolo 2 del DM 2 maggio 1996 n. 282 –

2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma **conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie **dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare** ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

Ricongiunzione Gestione Separata INPS: chi è già in pensione?

Pensione supplementare – Gestione Separata INPS

(art. 2 DM 2 maggio 1996 n. 282) Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata INPS

Spetta agli iscritti alla Gestione Separata che **non maturano una pensione autonoma GS** ma sono titolari di una pensione presso altra gestione obbligatoria (inclusa Inarcassa)

Requisiti

- Titolarità di pensione presso altra gestione (es. Inarcassa)
- Contributi accreditati in Gestione Separata
- Mancato diritto a pensione autonoma GS
- Età pensionabile (67 anni – L. 335/1995)

Non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva!!!

Implicazioni per un pensionato Inarcassa

→ Non è possibile ricongiungere i contributi
→ Non è possibile utilizzare cumulo o totalizzazione

→ Possibile solo pensione supplementare GS
Calcolo interamente contributivo
Importo generalmente contenuto

Gestione Separata: ricongiunzione o pensione supplementare?

Ricongiunzione (prima della pensione)

→ Unifica i contributi
→ Consente una pensione unica
→ Può essere gratuita o onerosa
→ Incide su importo e requisiti pensionistici

Pensione supplementare (art. 2 DM 282/1996)

→ Si applica dopo il pensionamento
→ Nessun requisito minimo di anni
→ Calcolo interamente contributivo
→ Importo generalmente contenuto

Conclusione

→ La pensione supplementare è una soluzione residuale
→ La scelta va effettuata prima del pensionamento
Se arrivo alla pensione senza aver deciso, posso solo recuperare quello che resta.

"Ricongiunzione = scelta"
"Pensione supplementare = recupero"



Silvia A. V. Fagioli,

ingegnere Consigliere di Amministrazione
di Inarcassa

info@silviafagioli.it *339 4895042*

Iscriviti alla newsletter